

ALLEGATO "B" AL REP. 5227, RACC. 2217

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE

"FEDERLAB - SINDACATO DEI LABORISTI CAMPANI"

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita, tra i titolari di laboratori di analisi chimico - cliniche, i biologi, i medici, i patologi clinici ed i chimici campani, siano essi persone fisiche o giuridiche enti di società, un'associazione con la denominazione:

"FEDERLAB SINDACATO DEI LABORISTI CAMPANI"

che nel presente statuto viene indicata per brevità con la parola Associazione.

ARTICOLO 2 - SEDE E DURATA

L'associazione ha la sua sede in Napoli, via Santa Lucia n. 20 e può essere variata nell'ambito dello stesso comune.

L'associazione può articolare la propria attività in sezioni provinciali. Le norme di costituzione e di funzionamento delle sezioni sono fissate da apposito regolamento.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 3 - SCOPI

L'Associazione si propone i seguenti scopi:

- tutela i diritti e le legittime aspettative degli associati, assume la rappresentanza degli interessi degli stessi associati di fronte alle amministrazioni, organi ed agenzie pubbliche, ai soggetti privati, a qualsiasi autorità giurisdizionale, al fine anche di collaborare alle soluzioni dei problemi del settore e di effettuare analisi e studi di settore, sviluppa la qualificazione degli associati, ne sostiene la collocazione e l'attività nell'organizzazione sanitaria nazionale, regionale e locale.

- l'Associazione promuove l'attività di ricerca, assistenza, divulgazione nel settore ove operano gli associati nelle forme a tal fine ritenute più idonee e così attraverso l'organizzazione di convegni ed altre manifestazioni, la promozione di corsi e seminari di formazione, la pubblicazione di studio e materiali.


- l'Associazione potrà compiere ogni altra attività necessaria ed opportuna per il raggiungimento dei propri scopi, così pure potrà aderire ad associazioni, organismi ed enti che perseguono finalità simili o complementari, a tal fine concludendo accordi di collaborazione che prevedono l'integrazione delle attività e le modalità di svolgimento in comune di determinate funzioni.

- L'Associazione svolge la sua attività secondo le norme previste nel presente statuto e per quanto non previsto secondo le norme di cui agli articoli 36, 37 e 38 del codice civile.

ARTICOLO 4 - SOCI E ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci soltanto i biologi, i medici, i patologi clinici, i chimici e le società che gestiscono i laboratori



di analisi chimico-cliniche campani, siano esse persone fisiche o giuridiche, enti o società.

Le persone fisiche o giuridiche, che intendono aderire all'Associazione devono presentare alla sede dell'Associazione una domanda, da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuto di ritorno. La domanda deve contenere cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza, l'attività svolta e, se si tratta di persone giuridiche, la denominazione, la sede della società ed il legale rappresentante. Deve, altresì, contenere la sottoscrizione dell'impegno a versare la quota di adesione nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

Sull'accoglimento della domanda decide il Presidente entro trenta giorni dalla data della ricezione della stessa. Laddove dovessero emergere problematiche relative all'accoglimento della domanda, il Presidente rimette l'accoglimento della stessa alla valutazione del Consiglio Direttivo.

Qualora la domanda venisse respinta per particolari ragioni che ostino al suo accoglimento, il Presidente ne dà comunicazione all'interessato il quale può, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, ricorrere al Collegio dei Probiviri. Questo emana la sua inappellabile decisione entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Il vincolo sociale si costituisce dalla data di accettazione della domanda da parte del Presidente, ovvero dalla data di accettazione della stessa del Consiglio Direttivo.

I soci si distinguono in SOSTENITORI e ORDINARI

Sono soci sostenitori le persone che partecipano alla costituzione di particolari fondi necessari per l'avviamento o per l'esercizio delle attività sociali.

Sono soci ordinari tutti gli altri associati.

L'Associato è tenuto al pagamento della quota associativa annuale e degli eventuali contributi straordinari a norma del presente statuto.

Ha diritto di partecipare alle Assemblee generali e periferiche e di avere, da parte degli organi dell'Associazione, l'assistenza e la tutela previste dagli organi sociali, solo se in regola con il pagamento delle quote associative dovuto.

L'associato, oltre ad essere tenuto all'osservanza scrupolosa e puntale delle norme del presente statuto, ha comunque, l'obbligo di conformarsi a tutte le delibere, decisioni, direttive e convenzioni adottate dagli organi dell'Associazione, nè può compiere atti incompatibili con l'appartenenza ad essa.

L'associato può recedere dall'Associazione. Il recesso deve essere esercitato entro il trenta (30) giugno di ciascun anno ed ha effetto dal primo (1°) gennaio dell'anno successivo.

L'associato può essere espulso nelle ipotesi di inadempienza degli obblighi assunti nei confronti dell'Associazione.

L'espulsione è dichiarata, per accertata inadempienza dal

Comitato Esecutivo e deve essere motivata. Avverso il provvedimento di espulsione l'associato può proporre ricorso al Collegio dei Proviviri, entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di espulsione. Il Collegio dei Proviviri si pronuncia, in modo inappellabile, entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

ARTICOLO 5 - QUOTE SOCIALI

La quota sociale viene stabilita dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre di ogni anno ed ammonta a:

- a) euro 1.100,00 (millecento virgola zero zero) per ciascun socio sostenitore;
- b) euro 650,00 (seicentocinquanta virgola zero zero) per ciascun socio ordinario e per singola branca specialistica, nel caso in cui si tratti di laboratori di I livello e di euro 1.100,00 (millecento virgola zero zero) se si tratta di laboratori di II livello;
- c) euro 1.600,00 (milleseicento virgola zero zero), complessivi, nel caso in cui un unico socio sia titolare di più strutture.

La quota deve essere versata alla sede dell'associazione, entro il 28 febbraio di ciascun anno.

ARTICOLO 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi dell'Associazione sono:

- 1) L'Assemblea dei soci;
- 2) Il Presidente;
- 3) Il Consiglio Direttivo;
- 4) Il Collegio dei Proviviri.

ARTICOLO 7 - ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale dei soci è costituita dai biologi, dai medici, dai patologi clinici, dai chimici e dai legali rappresentati delle società che gestiscono i laboratori di analisi, o dai loro delegati.


L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria si riunisce, almeno una volta all'anno, entro il mese di maggio, su convocazione del Presidente o di chi, in sua vece, ne abbia il potere - dovere di convocarla.

L'Assemblea può essere convocata anche su iniziativa del Presidente, quando questi lo ritenga necessario. Qualora un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo o un decimo dei soci faccia richiesta per iscritto al Presidente di convocazione dell'Assemblea; questi è obbligato a convocarla entro sette giorni. La richiesta di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare.

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere comunicata ai soci almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea mediante lettera raccomandata, anche consegnata a mano a ciascun socio.

Può essere convocata con preavviso di tre giorni mediante l'affissione dell'avviso nei locali della sede sociale ovvero mediante forme telematiche o invio di sms.



L'avviso deve contenere l'indicazione della data e del luogo della riunione, l'ordine del giorno, l'ora della prima e della seconda convocazione. La seconda convocazione può essere fissata anche nella stessa giornata in ora diversa. In caso di urgenza il termine della convocazione può essere ridotto a due giorni.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, ha luogo a Napoli presso la sede sociale o presso altro luogo idoneo.

ARTICOLO 8 - VOTO, VALIDITA' E POTERI DELL'ASSEMBLEA

Hanno diritto al voto in assemblea i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento della quota di adesione. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di tre soci. Può essere istituito il sistema di voto per corrispondenza.

Il sistema di votazione è quello per appello nominale, salva diversa deliberazione dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide e vincolano tutti gli associati quando siano approvate con la maggioranza dei voti dei presenti e con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno la metà dei voti totali dell'Associazione.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide e vincolano tutti gli associati quando siano rappresentati almeno un terzo dei voti totali.

Le deliberazioni relative alle modifiche del presente statuto sono valide solo se approvate dalla metà più uno dei voti totali dei componenti dell'Associazione. Quella relativa all'eventuale scioglimento dell'Associazione è valida solo se approvata almeno da due terzi dei predetti voti totali.

L'Assemblea Generale ha le seguenti attribuzioni:

- in sede ordinaria: 1) determina le direttive da seguire per il raggiungimento degli scopi sociali e per la risoluzione dei problemi del settore ove operano gli associati; 2) elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri, 3) elegge il Presidente; 4) approva il bilancio annuale ed i regolamenti; delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;

- in sede straordinaria: delibera in merito ad eventuali modifiche del presente statuto ed all'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Quando l'Associazione ha almeno 300 (trecento) soci, l'assemblea dei soci può essere costituita da delegati eletti in assemblee parziali, che hanno luogo nelle sezioni provinciali di cui all'articolo 2.

Il regolamento di attuazione del presente articolo dovrà necessariamente prevedere le seguenti indicazioni:

a) le assemblee parziali sono convocate per discutere e deliberare sul medesimo ordine del giorno e per l'elezione dei

propri delegati a quest'ultima;

b) ogni assemblea parziale, da tenersi in ciascuna provincia, elegge i propri delegati all'assemblea, scegliendoli tra i soci nella proporzione di uno ogni sette.

ARTICOLO 9 - IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione è eletto tra i soci dell'assemblea dei soci.

Egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Il Presidente ha funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'attività dell'Associazione e ne è responsabile.

In particolare:

a) sovrintende all'attività degli organi associativi e la controlla;

b) promuove e dirige l'attività di servizi e degli uffici, nonché atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

c) presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, distribuendo all'interno del primo eventuali deleghe;

d) nomina il segretario e il Tesoriere nell'ambito del Consiglio Direttivo;

e) rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nei quali ha pieno potere di costituirsi e di nominare, all'uopo, avvocati e procuratori;

f) ha la firma sociale con piena facoltà di nominare procuratori per singoli atti o altri professionisti.

In caso di sua assenza od impedimenti temporanei le sue funzioni vengono espletate collegialmente dal Consiglio Direttivo che può delegarle anche ad uno o più dei suoi componenti.

ARTICOLO 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente, che è eletto dall'Assemblea Generale e da 5 (cinque) a 40 (quaranta) membri eletti dall'assemblea che ne determina il numero. Esso dura in carica un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. In ogni caso, il Presidente dovrà provvedere almeno ad una riunione bimestrale. La convocazione avverrà normalmente mediante lettera da consegnare a mani o tramite fax, ovvero mediante strumenti telematici o invio di sms, contenenti l'ordine del giorno, da inviare almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a due giorni. Le sedute sono valide se vi partecipano almeno la metà più uno dei componenti. Ogni componente ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

1) determina la politica associativa nell'ambito degli indirizzi generali e programmatici deliberati dall'Assemblea per-

seguendo gli scopi sociali;

2) delibera e ratifica la partecipazione ad associazioni, organismi e società che perseguono finalità simili o complementari a quelle dell'Associazione, proponendo quale amministratore il Presidente dell'Associazione.

2) designa, tra i soci, i rappresentanti dell'Associazione in tutti gli enti, organi e commissioni nazionali ed internazionali, in cui sia richiesta od opportuna la presenza dell'Associazione stessa;

3) esamina ed approva la relazione generale annuale del Presidente da sottoporre all'ulteriore approvazione dell'Assemblea;

4) esamina e approva i progetti dei bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Consiglio Direttivo, da sottoporre all'ulteriore approvazione dell'Assemblea, unitamente alla relazione illustrativa dei bilanci stessi;

5) rimette al Collegio dei Probiviri la determinazione di soluzioni relative a particolari questioni che potessero sorgere tra l'Associazione e i soci;

6) approva il rendiconto consuntivo annuale.

ARTICOLO 11 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea nomina, anche tra i non soci, il Collegio dei Probiviri composto da tre membri effettivi e due supplenti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri è presieduto dal più anziano di età. Esso giudica su tutte le controversie che potessero sorgere all'interno dell'Associazione e negli altri casi previsti dal presente statuto. Il Collegio pronunzia la propria decisione senza obbligo di formalità al di fuori di quelle necessarie ad assicurare il contraddittorio tra le parti. La decisione è pronunziata secondo equità, va adottata a maggioranza ed è inappellabile. L'appartenenza al Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione. L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione della presente norma ad ogni effetto.

ARTICOLO 12 - BILANCI

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 28 febbraio deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo, su proposta del Tesoriere, il consuntivo dell'anno precedente e il preventivo dell'anno in corso, da sottoporre all'approvazione del medesimo e, successivamente, dell'assemblea. Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere depositati presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'approvazione degli stessi da parte dell'assemblea. Ogni socio in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto di prenderne visione.

ARTICOLO 13 - FONDI DELL'ASSOCIAZIONE

I Fondi dell'Associazione sono costituiti dalle quote degli associati, dagli investimenti mobiliari ed immobiliari che

potranno derivare dalle eccedenze attive delle gestioni annuali o dalle rendite provenienti da eventuali attività patrimoniali.

Firmato:

VINCENZO D'ANNA

MARIA IACCARINO NOTAIO

www.federlab.com